

TRIBUNALE di NUORO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **325/2017** promosso da:

_____, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Campus, elettivamente domiciliata in Sassari, via Muroli n. 5/c presso il difensore

RICORRENTE

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, con il patrocinio dei funzionari _____ elettivamente domiciliati in Nuoro, via Veneto n. 41 presso l'Ufficio settimo dell'USR per la Sardegna Ambito territoriale di Nuoro

_____, con il patrocinio dell'avv. _____

RESISTENTI

Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu,
letti gli atti e sciogliendo la riserva,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Con ricorso *ex art.* 700, c.p.c., depositato in data 18.9.2017, _____ ha chiesto accertarsi l'illegittimità della condotta delle amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione dell'istante all'ambito territoriale 1, in luogo di quello 3, legittimamente spettante alla ricorrente o di quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; per l'effetto, dichiararsi il diritto dell'istante ad essere assegnata nell'ambito territoriale 1, o comunque in una sede indicata nelle preferenze della domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso; condannarsi l'ufficio scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge e ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sede disponibili. La ricorrente ha esposto di essere vincitrice nel concorso DDG 106 del 23.2.2016 – secondaria 1° e 2° grado e di essersi inserita nella 7° posizione; di aver presentato domanda di partecipazione alla fase delle operazioni di individuazione per l'assegnazione in ruolo e alle contestuali operazioni di mobilità per l'assegnazione dell'ambito e della scuola e luogo di insegnamento per l'a.s. 2017-2018; che in data 2.8.2017 con prot. 11379 il



Direttore Generale ha chiuso le operazioni di nomina e assegnazione degli ambiti; che l'esponente è stata assegnata nell'ambito territoriale 3 della provincia di Nuoro, nonostante fosse residuo un posto nell'ambito 1, e precisamente presso l'Istituto Paglietti di Porto Torres, attribuito alla _____ e nella graduatoria si trovava in posizione 10; che il MIUR ha violato il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti; che il posto nell'ambito 1, residuo dalle assegnazioni alle GAE, doveva essere attribuito secondo le regole meritocratiche; che la mancata assegnazione ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella assegnata espone la ricorrente all'attuale rischio di un pregiudizio grave e irreparabile della propria vita personale, familiare e di relazione, considerato che la docente è madre di una bambina.

- Con comparsa depositata il 12.10.2017 si è costituito in giudizio il MIUR e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna, i quali hanno chiesto il rigetto dell'avverso ricorso. In particolare, il Ministero ha dedotto che nel decreto di ricognizione delle nomine, pubblicato il 2.8.2017, le nomine erano sette sulla classe AC24, di cui 5 da concorso e 2 da GAE, 6 sulla classe AC25, di cui 4 da concorso e due da GAE; che l'assegnazione all'ambito 3 è stata fatta a _____

in quanto erano esaurite le possibilità per gli ambiti 1 e 2; che le operazioni di nomina dalle GAE nell'ambito territoriale provinciale di Sassari si sono concluse, per la classe AC24, con una sola nomina a fronte di due potenziali; che è sorta la residua disponibilità di un posto nell'ambito 1, come rilevabile dal decreto prot. 7754 dell'8.8.2017; che per tale disponibilità l'USR ha proceduto all'assegnazione con lo scorrimento della graduatoria e la nomina di _____

- Tramite memoria depositata il 12.10.2017 si è costituita in giudizio _____

, la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso. In particolare la convenuta ha dedotto che il posto dell'ambito 1, residuo all'esito della fase di assegnazione ai soggetti ricompresi nella GAE, è stato assegnato all'insegnante _____; in conformità a quanto previsto dall'art. 17, D. Lgvo 59/2017.

- Il ricorso avanzato da _____ a è fondato e va accolto.

Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, _____ ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie per le classi di concorso AC24 e AC25 indetto con DDG del 23.2.2016, all'esito del quale la ricorrente si è collocata settima nella graduatoria definitiva della Regione Sardegna (v. graduatoria del 19.7.2017). L'art. 10 della DDG prevede che il candidato utilmente collocato nella graduatoria e in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66 e ai sensi del comma 109 lettera a) della L. 107/2015. L'art. 1 comma 109 lettera a) prevede che i



soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito. La lettera c) dell'art. 1 comma 109 prevede altresì che per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'art. 399, comma 1, D. Lvo 297/1994, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, ai sensi del quale "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401". L'art. 17 del D.Lgvo 59/2017 sul "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazioni iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, comma 180 e 181, lett. b), della legge 107/2015", in tema di disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente, prevede che, sino al loro esaurimento, il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell'art. 399, D. Lvo 297/1994, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, L. 296/2006. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2. Il comma 2 a sua volta dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: a) concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114, L. 107/2015, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori di concorso; b) concorso bandito in ciascuna regione ai sensi del comma 3; c) concorso bandito ai sensi del comma 7; d) concorso bandito con le ordinarie procedure di cui al capo II.

Ciò premesso sul piano normativo, va rilevato che con decreto n. 11105 del 31.7.2017 il Direttore Generale dell'USR per la Sardegna ha individuato i posti per le operazioni relative alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'a.s. 2017/2018, e in particolare per la classe AC24 7 posti (2 nell'ambito territoriale A1), di cui 2 per le potenziali nomine a GAE. Con decreti del 2.8.2017 nn. 11379 e 11450 sono stati



individuati i beneficiari della proposta di nomina: in particolare,] a risulta beneficiaria della nomina per la classe di concorso AC25 nell'ambito A3, indicato dalla ricorrente come 5° preferenza, mentre , al 10° posto in graduatoria, non risulta beneficiaria di alcuna nomina. Tramite decreto n. 11553 del 3.8.2017 sono stati annullati i precedenti decreti del 2.8.2017. Con successivo decreto dell'8.8.2017 n. 11691, preso atto della segnalazione di errori e omissioni, nonché dei decreti con cui gli Ambiti Territoriali hanno accertato il numero di immissioni in ruolo effettuate da GAE e il conseguente numero di immissioni residuali, ritenuta la necessità di procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento di rettifica del DDG n. 11553 del 3.8.2017, è stato disposto l'annullamento degli allegati 1, 2 e 3 al DDG n. 11553 del 3.8.2017, che sono stati integralmente sostituiti dagli allegati 2 e 3 che tengono conto di tutte le nomine effettuate, anche di quelle da concorso su posti residuati dalle GAE. In particolare, nell'allegato 2 risultano assegnati alla Classe di concorso AC24 sempre 7 posti; rispetto ai 2 posti previsti per le GAE, è stata effettuata la nomina di un solo posto, per cui è residuo un posto nell'Ambito A1, assegnato a collocata al 10° posto nella graduatoria e immessa in ruolo nella classe di concorso AC24 A1, indicato dalla convenuta come prima preferenza.

Alla luce della normativa e dei decreti del Direttore Generale sopra richiamati, non può ritenersi che la nomina dei docenti immessi in ruolo sulla base del concorso per titoli ed esami sia avvenuto in più fasi, come sostenuto dal Ministero convenuto: la nomina di tutti i docenti, infatti, è avvenuta con l'ultimo decreto dell'8.8.2017 che ha sostituito integralmente i precedenti decreti del 2 e del 3 agosto 2017. Non può neppure ritenersi che la normativa abbia previsto l'assegnazione dei posti disponibili all'esito delle nomine nelle graduatorie ad esaurimento solo una volta completata la procedura di assegnazione dei posti individuati per l'accesso ai ruoli mediante concorsi per titoli ed esami. Le disposizioni normative richiamate, infatti, si limitano a prevedere che, una volta esaurite le graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali, da coprirsi mediante scorrimento delle graduatorie di merito (v. art. 17, D. Lgvo 50/2017), e quindi, in applicazione del principio per cui il docente che precede nella graduatoria dev'essere soddisfatto nelle preferenze espresse con precedenza rispetto a quello che lo segue. Tale principio non è stato seguito dall'amministrazione convenuta, che nel disporre l'immissione in ruolo dai concorsi ordinari ha dato precedenza a collocata al 10° posto in graduatoria, rispetto a F. collocata al 7° posto e a collocata al 5° posto, che aveva indicato la classe di concorso AC24 A1 come prima preferenza.



Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che sussista il *fumus boni iuris* in ordine alla domanda avanzata da parte ricorrente relativa all'illegittimità dell'assegnazione di _____ nell'ambito territoriale A1 e dell'assegnazione di _____ nell'ambito territoriale A3 per la classe di concorso AC25, indicato come 5° preferenza.

- Per quanto concerne il *periculum in mora*, va rilevato che, secondo quanto prescritto dall'art. 700, c.p.c., il provvedimento di urgenza può essere richiesto da chi «ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile». La sussistenza del *periculum in mora* deve essere oggetto di una valutazione obiettiva, dovendo corrispondere ad una situazione di pericolo attuale e reale determinata dalle effettive condizioni in cui si è venuta a trovare la parte. Pertanto il danno ipotizzato dall'art. 700 si identifica con la perdita della possibilità di restaurare utilmente la situazione precedente.

In particolare, deve escludersi che il pregiudizio imminente e irreparabile possa essere costituito da un mero danno economico, essendo necessaria l'allegazione dell'irreparabile compromissione di beni essenziali che potrebbero subire un pregiudizio non ristorabile per equivalente, quali la vita sociale, familiare e affettiva del lavoratore.

Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di essere madre di una bambina di sei anni, di cui è affidataria esclusiva; che, per effetto dell'assegnazione all'ambito A3 e della distanza dall'abitazione, sita in Sassari, è stata costretta a trasferirsi a Nuoro con la figlia, con il conseguente mutamento dell'ambiente di vita e delle relazioni sociali per la bambina, e l'interruzione dei rapporti familiari con i nonni, che l'hanno sempre aiutata a gestire la figlia.

Considerata la notevole distanza tra Sassari e Nuoro, dove attualmente insegna la ricorrente, pari a circa 121 Km, e la conseguente impossibilità di viaggiare quotidianamente per insegnare, deve ritenersi dimostrato che la docente sia stata costretta a trasferirsi insieme alla figlia a Nuoro, con il conseguente cambiamento delle relazioni sociali per la bambina, e il rischio per la stessa di perdere il contatto con l'ambiente familiare e affettivo in cui aveva vissuto fino a quel momento. Si tratta di un pregiudizio irreparabile, non risarcibile per equivalente, che verrebbe evitato con l'assegnazione della ricorrente nell'Ambito A1 – spettante alla stessa anche nell'ipotesi di attribuzione a _____ della classe di concorso AC24 A1, stante la scelta della classe di concorso AC 25 A1 come prima preferenza – atteso che la distanza con la scuola di Porto Torres, a cui la Bazzoni sarebbe verosimilmente destinata, è pari a circa 23 Km.

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi la sussistenza del *periculum in mora*.

Di conseguenza, la domanda avanzata dalla ricorrente volta a dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione di _____ nell'ambito territoriale A1 e dell'assegnazione di _____



nell'ambito territoriale A3 per la classe di concorso AC25, indicato come 5° preferenza va accolta. Per l'effetto dev'essere ordinato all'amministrazione convenuta l'adozione dei provvedimenti necessari per l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale A1.

- Considerata la novità della questione e le difficoltà interpretative della normativa, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 e ss., c.p.c.;

- accerta l'illegittimità dell'assegnazione di _____ ell'ambito territoriale A1 e dell'assegnazione di _____ i nell'ambito territoriale A3 per la classe di concorso AC25, indicato come 5° preferenza e, per l'effetto, ordina all'amministrazione convenuta l'adozione dei provvedimenti necessari per l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale A1;

- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Nuoro, 6 novembre 2017

